

QUALE PROCEDURA SEGUIRE

Adempimenti amministrativi con il Comune

Presentare presso l'Ufficio tecnico del comune la documentazione richiesta per la realizzazione dell'intervento (se necessario).

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Una volta espletati gli eventuali adempimenti amministrativi di autorizzazione con il comune (ad esempio Dichiarazione di Inizio Attività), PRIMA della data di inizio lavori va comunicata la stessa data all'Agenzia delle Entrate tramite apposito modulo da scaricare sul sito:

<http://www.agenziaentrate.it/> nella sezione Strumenti – Modulistica.

La data inizio lavori indicata su questo modulo deve coincidere con quella dichiarata in comune. Tutte le fatture per le quali si chiede la detrazione IRPEF devono avere una data successiva.

Esecuzione dei lavori

Dalla data INIZIO lavori in poi si possono eseguire i lavori.

Documentazione da produrre a lavori ultimati

Asseverazione

Conclusi i lavori bisogna acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato¹ che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti di seguito elencati:

| Tipologia di intervento | Contenuto dell'asseverazione |
|---|---|
| Interventi di riqualificazione energetica degli edifici | Si specifica che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% ai valori riportati nella tabella dell'Allegato C del Decreto attuativo della Finanziaria |
| Isolamento su strutture opache | Si specifica il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e si dichiara che successivamente all'intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell'allegato D |
| Sostituzione di finestre comprensive di infissi | L'asseverazione prevista per l'isolamento delle strutture opache può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. |
| Installazione di pannelli solari termici | Si specifica che: a) che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; b) che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; c) che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità |

¹ Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai colleghi professionali dei geometri o dei periti industriali.

| Tipologia di intervento | Contenuto dell'asseverazione |
|--|---|
| | <p>conforme alle norme UNI 12975 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato.</p> <p>d) che l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.</p> |
| <p>Installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione,</p> | <p>L'asseverazione di cui sopra può essere sostituita da una certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.</p> |
| <p>Installazione di caldaie a condensazione superiori a 100 kW e messa a punto del sistema di distribuzione.</p> <p>Trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.</p> | <p>Si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, Dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. c) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante; d) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore; e) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. |
| <p>installazione di caldaie a condensazione inferiori a 100 kW e messa a punto del sistema di distribuzione</p> | <p>Si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2 \log P_n$, Dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW; b) b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. <p>L'asseverazione di cui sopra può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attestino il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.</p> |

Certificazione Energetica/Qualificazione Energetica

Per accedere alle detrazioni fiscali deve essere prodotto l'attestato di certificazione energetica utilizzando le procedure e metodologie approvate dalla Regione Piemonte. Ad oggi la Regione non ha approvato una metodologia di certificazione energetica, pertanto in

luogo dell'attestato di certificazione energetica deve essere prodotto l'attestato di qualificazione energetica asseverato da un tecnico abilitato

L'attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto successivamente all'esecuzione degli interventi, conformemente allo schema riportato all'allegato A al decreto attuativo della finanziaria.

L'attestato di certificazione energetica, ovvero di qualificazione energetica, è prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione dei requisiti tecnici.

Scheda Informativa

Deve essere compilata la scheda informativa secondo il modello riportato sotto la lettera E del Decreto attuativo della Legge Finanziaria.

Trasmissione di documenti all'ENEA

Entro sessanta giorni dalla fine dei lavori (che deve essere comunicata anche in Comune, se necessario) e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, deve essere trasmessa all'ENEA la Certificazione energetica (o la qualificazione energetica) e la scheda informativa ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: ***Finanziaria 2007 – riqualificazione energetica.***

Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi **deve essere** effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato².

Bisogna conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione di asseverazione, la ricevuta circa la spedizione dei documenti all'ENEA, nonché le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente ai soggetti obbligati, la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

² Tale condizione è richiesta per le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.